



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2730/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2678/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2678/TFNSVE/2025-2026, 2678 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004 (matricola 932554) contro la società MANTOVA 1911 S.R.L. (matricola 947539) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori CARUSO SIMONE (matricola 2833999) e BOUCHARI ILYASS (matricola 2870580)

RILEVATO che:

in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004 (matricola 932554) ha proposto distinti ricorsi dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, riuniti in unico procedimento, avverso la società MANTOVA 1911 S.R.L. (matricola 947539), per la dichiarazione del suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativamente ai calciatori CARUSO SIMONE (matricola 2833999) e BOUCHARI ILYASS (matricola 2870580), annettendo le pertinenti attestazioni rilasciate dalla Piattaforma federale dedicata.

La società Mantova 1911 ha avversata la pretesa, con atto depositato il 7 maggio 2026, assumendo che la A.S.D. Sporting Pegognaga avesse esplicitamente rinunciato ai premi di formazione, relativamente ai nominati calciatori, con dichiarazioni



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

rilasciate dal legale rappresentante *pro tempore*. Ha annesso, a sostegno, due documenti di identica formulazione - sottoscritti da Luigi Panizza in qualità di Presidente “pro tempora” (sic) della A.S.D. Sporting Pegognaga 2004, recanti il timbro sociale e con allegazione, in ciascuno, di copia del documento d’identità del Panizza - l’uno relativo al calciatore Caruso, l’altro relativo al calciatore Bouchari, recanti testualmente la dichiarazione di rinuncia al “*premio di formazione tecnica (art. 99 noif) dovuto per la stipula del primo contratto da «professionista», ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come «giovane di serie», ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2*”.

Preso atto della prossimità all’udienza dell’11 maggio 2026 - fissata per la discussione del giudizio - del deposito della memoria da parte di Mantova 1911 e tenuto conto della documentazione annessa, il Tribunale Federale ha inteso assegnare alla ricorrente il termine del 20 maggio per il deposito di eventuali deduzioni; tuttavia – alla data indicata – nulla è pervenuto.

CONSIDERATO che:

I ricorsi, riuniti in unico procedimento, devono esser dichiarati inammissibili.

In punto di fatto, la rinuncia di Sporting Pegognaga ai crediti afferenti all’acquisita condizione di “Società formatrice” dei calciatori Caruso e Bouchari è circostanza incontrovertibile. Essa si estende, esplicitamente, a qualsivoglia premio di formazione, sia maturato per il tesseramento degli atleti quali professionisti, sia quali giovani di serie.

Sul piano sostanziale, occorre tener conto che la rinuncia è una remissione del credito estintiva dell’obbligazione e irrevocabile. Per tal via, la dichiarazione di riconoscimento del diritto a ricevere il premio di formazione, per la quale Sporting Pegognaga ha interpellato il Tribunale Federale Nazionale concerne, in verità, crediti non più esistenti, perché unilateralmente e irrevocabilmente rimessi dalla stessa ricorrente.

Sul piano processuale, dunque, dato atto che Mantova 1911 ha ottemperato all’onere di allegare prova dell’estinzione dei presunti obblighi per i quali è stata tratta a giudizio – fornendone prova mediante allegazione degli atti autografi del legale rappresentante della ricorrente, emessi antecedentemente alla proposizione dei ricorsi – il Tribunale Federale Nazionale non può che rilevare l’inesistenza, originaria, dell’interesse a ricorrere in capo a Sporting Pegognaga. Circostanza, questa, che incide su un presupposto processuale, al difetto del quale corrisponde l’inammissibilità dell’atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili i ricorsi – riuniti in unico procedimento - proposti dalla società A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004 (matricola 932554) avverso la società MANTOVA 1911 S.R.L. (matricola 947539), per la dichiarazione del suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori CARUSO SIMONE (matricola 2833999) e BOUCHARI ILYASS (matricola 2870580)

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai